

DELIBERAZIONE 4 agosto 2014, n. 680

Procedure per l'autorizzazione dei corsi per assaggiatori di olio di oliva e per la gestione dell'articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. CEE 2568/91 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, ed in particolare l'allegato XII a detto regolamento che stabilisce le metodologie per la valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine;

Richiamata la legge 5 febbraio 1992, n. 169 relativa alla "Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini" ed in particolare l'art. 17 che prevedeva l'istituzione dell'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata;

Richiamato il decreto ministeriale 23 giugno 1992, modificato con il decreto ministeriale 14 maggio 1996, con il quale è stato istituito l'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata e sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'iscrizione nell'albo;

Richiamata la propria deliberazione n. 942 del 11/8/97, integrata con la deliberazione n. 1191 del 20/10/97, con le quali sono state approvate le procedure amministrative relative alla gestione dell'articolazione regionale toscana dell'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 313, contenente "Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva" ed in particolare l'art. 3 "Commissioni di assaggio degli oli a denominazione d'origine" che stabilisce che l'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata è soppresso e sostituito da un elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero per le politiche agricole, formati e selezionati secondo i criteri previsti dal regolamento (CEE) 2568/91;

Richiamata la circolare del Ministero per le Politiche Agricole n. 5 del 18/6/99, relativa alle modalità di controllo sugli oli a DOP e ad IGP, alle modalità di iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti

degli oli di oliva extravergini e vergini ed ai corsi per assaggiatori di olio;

Vista la propria deliberazione n. 123 del 7/2/2000 con la quale sono state approvate le procedure per la gestione dell'articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini e per i corsi per assaggiatori;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini";

Considerato che il decreto ministeriale 28 febbraio 2012, sopra richiamato, abroga, tra l'altro, la circolare del Ministero per le Politiche Agricole n. 5 del 18/6/99 ed introduce alcune novità nelle procedure per la gestione dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini e per l'autorizzazione dei corsi per assaggiatori;

Ritenuto necessario aggiornare, alla luce delle nuove disposizioni recate dal decreto ministeriale 28 febbraio 2012, le procedure regionali per la gestione dell'articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini nonché per il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di corsi per assaggiatori di olio di oliva, approvate con la propria deliberazione n. 123 del 7/2/2000, sopra richiamata;

Considerato che l'art. 4, comma 6 del decreto ministeriale 28 febbraio 2012 prevede che le Regioni possono stabilire, con proprio atto e previa intesa delle Camere di commercio interessate, che le camere di commercio stesse provvedano, oltre che all'istruttoria delle domande di iscrizione nell'elenco, anche all'iscrizione e alla cancellazione dall'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Ritenuto opportuno, al fine di semplificare il procedimento amministrativo di iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, stabilire, ai sensi del sopra richiamato art. 4, comma 6 del decreto ministeriale 28 febbraio 2012, che le Camere di commercio provvedano, oltre che all'istruttoria delle domande di iscrizione nell'elenco, anche all'iscrizione e alla cancellazione dall'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Vista la lettera del 1/8/2012 (prot. 218283) con la

quale l'Assessore all'agricoltura della Regione Toscana chiede a Unioncamere Toscana di esprimere l'intesa delle Camere di commercio della Toscana a svolgere anche le attività di iscrizione e cancellazione dall'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Vista la nota del 25/9/2012 (prot. 3292) con la quale Unioncamere Toscana comunica la disponibilità del Sistema camerale toscano a curare anche l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Considerato che, con nota dell'8 agosto 2012, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana ha risposto ad un interpello formulato dalla Regione Toscana in data 6 luglio 2012, comunicando di ritenere che l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini dovesse essere assoggettata alla tassa di concessione governativa prevista dall'art. 22, punto 8, della Tariffa allegata al DPR n. 641/1972;

Considerato che, in base alle procedure approvate con decreto dirigenziale n. 4066/2012 e a seguito di una specifica richiesta inviata a tutti i soggetti iscritti nell'articolazione regionale dell'elenco, con decreto dirigenziale n. 203 del 31 gennaio 2013, è stata disposta la cancellazione dall'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini dei soggetti che non avevano provveduto al pagamento della tassa di concessione governativa;

Considerato che con nota del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 29 gennaio 2014 è stato comunicato che, a seguito di una richiesta di parere formulata dal Ministero stesso, l'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa, con nota del 21 gennaio 2014, ha chiarito che per le iscrizioni negli elenchi dei tecnici ed esperti degli oli di oliva non è dovuta la tassa sulle concessioni governative e che tale posizione è stata confermata anche dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa n. 22/E del 18 febbraio 2014;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 2160 del 3 giugno 2014, a seguito di una specifica richiesta inviata a tutti i soggetti a suo tempo cancellati dall'elenco a causa del mancato pagamento della tassa di concessione governativa di comunicare il proprio interesse ad essere iscritti nuovamente nell'elenco, sono stati reiscritti nell'elenco i soggetti che hanno comunicato il proprio interesse in tal senso;

Visto il D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in particolare l'art. 16,

comma 1, lettera b) che prevede che in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati sono ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento compatibile agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

Ritenuto necessario, al fine di consentire l'implementazione del sistema informativo di Unioncamere Toscana, prevedere una fase transitoria, fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana della presente deliberazione, nella quale continuano ad applicarsi le procedure approvate con la propria deliberazione n. 123 del 7/2/2000 nelle parti non in contrasto con il decreto del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 28/02/2012 soprarichiamato;

Ritenuto pertanto necessario prevedere che la presente deliberazione si applichi a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Ritenuto necessario pertanto provvedere a revocare la propria deliberazione n. 123 del 7/2/2000 con effetti dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana della presente deliberazione;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 2 del decreto 28 febbraio 2012 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, le procedure amministrative da seguire per il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di corsi per assaggiatori di olio di oliva, contenute nell'allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di approvare, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313 e dell'art. 4 del decreto 28 febbraio 2012 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, le procedure amministrative relative all'articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, contenute nell'allegato "B" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di stabilire, ai sensi dell'art. 4, comma 6 del decreto 28 febbraio 2012 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che le Camere di commercio provvedano, oltre che all'istruttoria delle domande di iscrizione nell'elenco, anche all'iscrizione e alla cancellazione dall'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini;

4) di disporre che la presente deliberazione si applichi a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

5) di revocare la propria deliberazione n. 123 del 7/2/2000 con effetti dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana della presente deliberazione;

6) di stabilire, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 196/2003, che, dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana della presente deliberazione, cessa il trattamento dei dati personali ai fini dell'iscrizione e della cancellazione dall'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini e permane quello per la pubblicazione annuale dell'elenco e che i dati personali relativi ai soggetti già iscritti sono ceduti, già dal giorno successivo alla pubblicazione

sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana della presente deliberazione, alle Camere di commercio per il tramite di Unioncamere Toscana, in qualità di soggetto rappresentativo delle Camere stesse;

7) di trasmettere il presente atto alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana, ad Unioncamere Toscana e al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO "A"

PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI PER ASSAGGIATORI DI OLIO DI OLIVA (decreto 28 febbraio 2012 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, art. 2)

L'ente pubblico o l'organismo privato interessato a realizzare un corso per assaggiatori di olio di oliva che avrà svolgimento nell'ambito territoriale della Regione Toscana presenta apposita domanda volta ad ottenere il rilascio della preventiva autorizzazione regionale, necessaria, ai sensi del decreto 28 febbraio 2012 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, affinché l'attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine del corso medesimo possa essere considerato valido per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.

La domanda deve pervenire al Settore Produzioni Agricole Vegetali della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze della Giunta Regionale (di seguito: Settore), almeno 45 giorni prima della data di inizio del corso.

La domanda deve essere corredata dalle informazioni relative al corso fornite utilizzando la modulistica che sarà definita con decreto del dirigente responsabile del Settore.

L'autorizzazione alla realizzazione del corso è rilasciata a condizione almeno che:

- 1) l'ente o l'organismo organizzatore del corso designi un responsabile del corso stesso e della corretta esecuzione del relativo programma, che sia un capo panel di cui all'art. 3, comma 7 del D.M. 28 febbraio 2012, che opera in un comitato di assaggio, ufficiale o professionale, riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- 2) nel programma del corso siano previste:
 - a) prove selettive di verifica dei requisiti fisiologici di ciascun candidato, specificate nell'allegato XII al Reg. (CEE) n. 2568/91, con almeno quattro serie di prove per ognuno dei quattro attributi ivi indicati (riscaldamento/morchia, avvinato, rancido, amaro);
 - b) almeno quattro prove pratiche atte a familiarizzare l'assaggiatore con le numerose varianti olfatto-gustativo-tattili che offrono gli oli di oliva vergini, nonché con la metodologia sensoriale prevista nell'allegato XII al Reg. (CEE) n. 2568/91;
 - c) materie trattate: principi agronomici della coltura dell'olivo, tecnologia della trasformazione e della conservazione degli oli, caratteristiche chimiche e chimico-fisiche degli oli di oliva vergini e relativa normativa;
 - d) almeno 35 ore di attività formativa.

Ai partecipanti che hanno superato le prove selettive è rilasciato un attestato di frequenza e di idoneità fisiologica all'assaggio degli oli di oliva vergini, sottoscritto dal capo panel responsabile del corso, mentre ai partecipanti che non hanno superato le prove selettive è rilasciato il solo attestato di frequenza.

Il Settore verifica la regolarità della domanda, la completezza della documentazione allegata, la sussistenza delle condizioni previste e provvede, con decreto del dirigente responsabile, al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Ove necessario il Settore richiede all'ente o all'organismo organizzatore del corso eventuali chiarimenti sulla domanda e integrazioni della documentazione allegata; in tal caso il termine del procedimento è sospeso e lo stesso riprende a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni richieste.

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le condizioni minime previste dalle presenti procedure e, se necessario, altre condizioni aggiuntive il cui rispetto deve essere assicurato nella realizzazione del corso, pena la perdita di efficacia dell'autorizzazione medesima.

Il Settore trasmette il provvedimento di autorizzazione all'ente o all'organismo organizzatore del corso e al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità – Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VII.

Il Settore può verificare, attraverso apposite visite ispettive, lo svolgimento dei corsi autorizzati.

Entro 30 giorni dalla data di termine del corso l'ente o l'organismo organizzatore deve far pervenire al Settore una dichiarazione relativa al rispetto delle condizioni previste redatta utilizzando la modulistica che sarà definita con decreto del dirigente responsabile del Settore.

Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine assegnato o qualora si verifichi il mancato rispetto delle condizioni prescritte, il Settore provvede a revocare il provvedimento di autorizzazione, dandone comunicazione all'ente o all'organismo organizzatore del corso e al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

ALLEGATO “B”

ELENCO NAZIONALE DI TECNICI ED ESPERTI DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI ED EXTRAVERGINI – ARTICOLAZIONE REGIONALE TOSCANA (legge 3 agosto 1998, n. 313, art. 3, decreto 28 febbraio 2012 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, art. 4) PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, ISTRUTTORIA, ISCRIZIONE NELL’ELENCO E GESTIONE DEL MEDESIMO

Requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

Per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di un attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori di olio di oliva organizzato secondo i criteri stabiliti nel decreto 28 febbraio 2012 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ovvero di un attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori di olio di oliva realizzato, prima del 27/4/2012 (data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale 28 febbraio 2012), secondo i criteri stabiliti nella circolare del Ministero per le Politiche Agricole n. 5 del 18 giugno 1999;
- b) essere in possesso di attestati rilasciati da un capo panel responsabile di un comitato di assaggio riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall’allegato XII del Regolamento CEE n. 2568/91, ad almeno 20 sedute di assaggio, da tenersi in giornate diverse, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e comprendenti ognuna almeno tre valutazioni organolettiche.

Iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

Gli interessati all’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini presentano apposita domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del luogo ove il richiedente ha l’interesse operativo (di seguito: Camera di commercio) utilizzando la modulistica che sarà definita d’intesa tra la Regione Toscana, Unioncamere Toscana e le Camere di commercio interessate e sarà resa disponibile sui rispettivi siti internet.

La Camera di commercio verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione allegata. Ove necessario richiede all’interessato eventuali chiarimenti sulla domanda e integrazioni della documentazione allegata, in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e lo stesso riprende a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni richieste.

A conclusione dell’istruttoria della domanda, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa, qualora venga accertato il possesso di tutti i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, la Camera di commercio provvede all’iscrizione nell’elenco dei richiedenti idonei e trasmette il provvedimento di iscrizione all’interessato, alla Regione Toscana - Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze - Settore Produzioni Agricole Vegetali (di seguito: Regione) e al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità – Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VII (di seguito: Ministero).

Qualora la Camera di commercio ritenga la domanda non accoglibile, provvede, entro lo stesso termine di cui sopra, a darne comunicazione all'interessato, indicando le motivazioni del mancato accoglimento.

Variatione dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

Qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda deve essere comunicata dall'interessato alla Camera di commercio che provvede ad aggiornare l'elenco.

Cancellazione dall'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

L'eventuale cancellazione dall'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini è disposta dalla Camera di commercio, su domanda dell'interessato, o d'ufficio, nel caso di accertate gravi inadempienze verificatesi nell'espletamento dell'attività di tecnico ed esperto degli oli di oliva vergini ed extravergini. La Camera di commercio trasmette il provvedimento di cancellazione all'interessato, alla Regione e al Ministero.

Pubblicazione dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

Entro il 28 febbraio di ogni anno la Regione provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana l'articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini aggiornata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché a trasmettere la stessa articolazione regionale dell'elenco al Ministero, per i successivi adempimenti di competenza.

Nell'articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini viene inserita un'apposita annotazione a fianco dei nominativi dei soggetti in possesso di un attestato di idoneità rilasciato al termine di un corso di formazione per capi panel:

- autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 2012,
- ovvero autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, prima del 27/4/2012 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 28 febbraio 2012), ai sensi del decreto ministeriale 30 luglio 2003,
- ovvero organizzato, prima del 7/9/2003 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 30 luglio 2003), dal Consiglio Oleicolo Internazionale (C.O.I.).

Fase transitoria

Le procedure approvate con la deliberazione Giunta Regionale n. 123 del 7/2/2000 continuano ad applicarsi alle domande di iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini presentate alle Camere di commercio fino al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana della deliberazione che approva le presenti procedure.